



# COMUNE DI PORTE DI RENDENA

## Provincia di Trento

### Verbale di deliberazione n. 3

### del Consiglio Comunale

Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica

**OGGETTO:** Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile “C.E.R. del Sarca Soc. Coop.” con gli altri soci fondatori B.I.M. del Sarca Mincio Garda, Comunità delle Giudicarie e Comuni di Borgo Lares, Pelugo, Porte di Rendena, Sella Giudicarie, Spiazzo, Tione di Trento e Tre Ville.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **CINQUE** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **20.30**, nella Sala Consiliare presso il Municipio di Vigo Rendena, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i Sig.:

Pellegrini Enrico – Sindaco  
Cantonati Massimo  
Chiappani Nicola  
Dalbon Walter  
Dallavalle Federico  
Defranceschi Giuseppe  
Faoro Giuliana  
Fioroni Fernanda  
Stefani Alessio  
Valentini Alberto  
Valentini Daria  
Viviani Ugo

Assenti i Sig.://

Chiappani Paola  
Dorna Paolo  
Giordani Thomas

Assiste il Segretario comunale Masè dott.ssa Elsa.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pellegrini geom. Enrico, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato. Sono stati nominati in apertura di seduta in qualità di scrutatori i Sig.ri Stefani Alessio e Valentini Daria e designato alla firma del verbale e delle deliberazioni il Sig. Valentini Alberto.

**OGGETTO: Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R. del Sarca Soc. Coop." con gli altri soci fondatori B.I.M. del Sarca Mincio Garda, Comunità delle Giudicarie e Comuni di Borgo Lares, Pelugo, Porte di Rendena, Sella Giudicarie, Spiazzo, Tione di Trento e Tre Ville.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- nel novembre 2016 la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "Clean Energy for all Europeans Package" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'Unione Europea con l'Accordo di Parigi del 2015;
- la proposta ha portato all'adozione di otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019, con i quali l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica. Particolare rilevanza, in tal senso, assume la Direttiva 2018/2001 (che introduce le "Comunità di Energia Rinnovabile");
- l'Italia è uno dei Paesi promotori delle politiche di decarbonizzazione, avendo intrapreso numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da Fonti di Energia Rinnovabili - FER ed efficientamento energetico;
- tra le misure e gli strumenti contemplati in seno al PNIEC 2030 (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) da ultimo approvato, figura la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito anche CER);
- con l'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 - cd. decreto " Milleproroghe", convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 - il legislatore italiano ha provveduto ad una prima parziale attuazione della Direttiva UE 2018/2001 introducendo nel nostro ordinamento le figure dell'autoconsumo collettivo e delle "Comunità Energetiche rinnovabili" (CER);
- con la delibera 318/2020/R/eel di ARERA ed il D.M. 16 settembre 2020 del MISE sono entrati in vigore i relativi provvedimenti attuativi con individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha precisato che l'obiettivo principale della CER è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari;
- l'art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 (con il recepimento della Direttiva RED) ha ampliato la possibilità di estensione della CER prevedendo la possibilità di realizzare impianti con potenza fino a 1 MW (precedentemente erano 200 KWp per singolo impianto) e superando la limitazione di afferire alla medesima cabina secondaria di trasformazione (media e bassa tensione) aumentando il perimetro di riferimento per la condividere di energia alla cabina primaria (alta tensione), quindi relativamente ad un territorio più ampio;
- l'art. 31 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 stabilisce che la CER sia un soggetto di diritto autonomo e che l'esercizio dei poteri di controllo faccia capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;

- con delibera 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel è entrato in vigore il “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD)”, il primo dei due provvedimenti attuativi previsti dal D. Lgs. n. 199/21;

- con decreto n. 414 del 7.12.2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha adottato, ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. 199/2021, il decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia;

- con decreto direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024 sono state adottate le “Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR”, in attuazione dell’art. 11 del Decreto MASE 07 dicembre 2023, n. 414 e dell’art. 11 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

- il Consorzio BIM Sarca-Mincio-Garda, a luglio 2023, ha sottoscritto un Accordo di Programma con la Provincia Autonoma di Trento, i Consorzi BIM trentini, la Federazione Trentina della Cooperazione e l’Associazione Artigiani di Trento per il sostegno di iniziative legate alle energie da fonti rinnovabili, tra cui le Comunità Energetiche Rinnovabile (CER), approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 967 del 27.05.2022 ed aggiornato con delibera della Giunta Provinciale n. 1328 del 28.07.2023;

- il Consorzio BIM Sarca-Mincio-Garda con deliberazione n. 40 del 11.06.2024, esecutiva ai sensi di legge ha conferito ad Energy4Com Soc. Coop., l’incarico per la progettazione di un piano d’azione per l’implementazione del modello di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e della Direttiva UE 2018/2001 per l’uso dell’energia da fonti rinnovabili nel territorio del BIM Sarca Mincio Garda

- con successiva deliberazione n. 45 del 30.07.2024, il Consiglio direttivo ha stabilito, di avviare uno studio di fattibilità su una porzione ristretta del territorio consorziale individuata quale “area pilota” corrispondente alla cabina primaria AC221E00000 (La Rocca) in cui sarà realizzata a breve la centralina idroelettrica sul Rio Bedù in C.C. Pelugo (dai Comuni di Pelugo e Spiazzo), area comprensiva - allo stato attuale - di 7 Comuni ossia i Comuni di Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione di Trento, Tre Ville, Borgo Lares e Sella Giudicarie, con raccolta delle informazioni necessarie e dei dati relativi al potenziale di produzione/consumo del territorio;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 21.08.2024 si è deciso di avviare un percorso di transizione energetica nel territorio comunale attraverso la promozione e la partecipazione ad una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 e della Direttiva UE 2018/2001 per l’uso dell’energia da fonti rinnovabili, attivando, in stretta collaborazione con il Consorzio dei Comuni B.I.M. Sarca Mincio Garda, la necessaria preliminare fase conoscitiva a livello locale finalizzata allo studio di fattibilità per la costituzione della CER su un’area pilota corrispondente alla cabina primaria AC221E00000 con coinvolgimento dei 7 Comuni competenti su tale territorio ossia Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione di Trento, Tre Ville, Borgo Lares e Sella Giudicarie.

- con la suddetta deliberazione giuntale n. 108 del 21.08.2024, si provvedeva, altresì ad approvare lo schema di avviso pubblico predisposto dal Consorzio BIM finalizzato alla successiva valutazione dell’interesse di eventuali utenti privati del territorio alla partecipazione alla costituenda CER.

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 13.11.2024, esecutiva, si provvedeva a:

1. *prendere atto del report finale definitivo della Fase 1 dello studio di fattibilità per la costituzione di una CER sul territorio del BIM Sarca-Mincio-Garda (area pilota collegata con la cabina primaria "la Rocca") commissionato ad Energy4Com e acquisito al prot. del Comune n. 5574 del 31.10.2024, approvandone i contenuti.*
2. *dare atto che nel suddetto report finale della Fase 1, sono stati analizzati i dati raccolti dei 7 Comuni dell'area pilota (cabina primaria AC221E00000), oltre a quelli del BIM Sarca-Mincio-Garda quale ente promotore e della Comunità di Valle delle Giudicarie, con valutazione di quattro scenari per la CER come segue:*
  - *Scenario 1 – CER alimentata esclusivamente da idroelettrico*
  - *Scenario 2 – CER alimentata da idro e FTV utili ad autoconsumo*
  - *Scenario 3 – CER alimentata da idro e FTV utile per i membri*
  - *Scenario 4 – CER alimentata da idro e FTV massima condivisione*
3. *di reputare meritevole di attuazione, nella fase di avvio, l'analisi economico finanziaria dello scenario 1, da assumere quale riferimento per la proposta di costituzione della CER da parte del BIM, dei 7 Comuni dell'area pilota e della Comunità di Valle delle Giudicarie (n. 9 soci), la quale prevede n. 206 POD/utenze, n. 605 famiglie coinvolte, una potenza installabile di 1 MgW (centralina idroelettrica) per un investimento richiesto pari a € 41.200,00.= (facoltativo e non necessario in quanto relativo ad un sistema di monitoraggio orario dell'energia prodotta dall'impianto), con energia condivisa 42%, incentivi totali €/annui 131.144,00.= (dei quali benefici economici per consumer €/annui 32.786,00.=) e costi di gestione CER €/annui 12.628,00.=.*
4. *di acconsentire pertanto alla prosecuzione delle attività già commissionate ad Energy4com per la Fase 2 dello studio di fattibilità.*
5. *di pubblicare l'avviso per la manifestazione d'interesse da parte di soggetti del territorio come da schema già approvato con propria deliberazione n. 108 di data 21.08.2024, dando massima diffusione ed informazione dell'iniziativa di costituzione della CER (in attuazione dello scenario 1).*

- il suddetto avviso per la manifestazione di interesse prot. n. 5975 è stato pubblicato da questo Ente in data 25.11.2024 per trenta giorni (fino a tutto il 25.12.2024) ed è tutt'ora pubblicato sul sito istituzionale per consentire la massima informazione e partecipazione all'iniziativa

Precisato che la forma giuridica ritenuta ottimale per la costituzione della CER da parte degli enti facenti parte dell'area pilota (Consorzio BIM Sarca Mincio Garda, Comunità di Valle e Comuni di Comuni di Borgo Lares, Pelugo, Porte di Rendena, Sella Giudicarie, Spiazzo, Tione di Trento e Tre Ville) (in quanto enti pubblici) è quella della società cooperativa a prevalente scopo mutualistico per azioni (che consente un numero di soci superiore a venti, auspicabile in futuro per la CER, con autonomia patrimoniale perfetta e responsabilità limitata dei soci), rispondente inoltre ai principi di democraticità, mutualità e massima partecipazione caratterizzanti la CER, ipotesi condivisa anche a livello provinciale con la Federazione Trentina della Cooperazione (preferendo tale forma societaria ad altre, quali l'associazione o la fondazione, che non garantiscono i principi di partecipazione, mutualità e democraticità della cooperativa sopra richiamati)

Dato atto che la CER cooperativa consente una partecipazione "democratica" sia in fase di produzione che di consumo di energia. Le caratteristiche distintive che caratterizzano la cooperazione sono presenti per natura nella CER anche in considerazione del fatto che il profitto non è il fine ultimo delle proprie attività in quanto l'obiettivo principale risiede nella realizzazione di un beneficio sociale, ambientale e dopo, anche, economico. Oltre a ciò, le CER cooperative, sono predisposte anche per ottenere e mantenere un forte legame con il territorio in cui operano; Sul punto, inoltre, anche la dottrina maggioritaria e pure gli studi

ritengono preferibile, per la gestione di una CER a prevalente controllo pubblico, la forma cooperativa rispetto ad altre forme;

Ritenuto, in virtù del richiamato accordo sottoscritto a luglio 2023 tra la Provincia Autonoma di Trento, i Consorzi BIM trentini, la Federazione Trentina della Cooperazione e l'associazione Artigiani di Trento, di operare in collaborazione con appunto tali enti ed in particolare con la Provincia (APRIE, che coordina a livello provinciale gli sviluppi delle CER) e con la Federazione Trentina della Cooperazione (che offre supporto in fase di costituzione ed avvio delle CER con diversi servizi e supporto giuridico, tecnico e gestionale);

Preso atto altresì delle indicazioni del Gestore Servizi Energetici (GSE) che suggerisce di costituire legalmente la CER in forme tra le quali sono annoverate le cooperative e le cooperative benefit;

Viste inoltre le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale del Notariato con il già citato Studio n.38-2024/I relativo alle incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 20.03.2024, che indica la forma cooperativa come quella "ottimale per la gran parte delle CER da costituire, in forza delle sue finalità mutualistiche e del suo carattere aperto, democratico e solidaristico, che peraltro consente di perseguire, contemporaneamente, il suddetto scopo mutualistico (qualificante il relativo tipo contrattuale) e limitati scopi altruistico e lucrativo";

Ritenuto, in attuazione della politica ambientale ed energetica dell'Unione Europea e nazionale e quale Ente con un ruolo aggregativo ed in grado di facilitare la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini (Consorzio di Comuni), di garantire una corretta informazione e una gestione non speculativa degli incentivi e degli altri benefici di legge relativi all'autoconsumo di energia rinnovabile mediante costituzione di una CER finalizzata anche alla sensibilizzazione dei cittadini ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia, promuovere percorsi di formazione, perseguire obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale, sviluppo culturale, sociale, favorire il benessere delle persone e della comunità attraverso attività di ricerca ed attività dirette a favore del territorio, ai sensi di legge e del vigente Statuto comunale

Dato atto che il quadro normativo sopra illustrato descrive la CER come un soggetto giuridico autonomo e controllato dai suoi membri, situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità;

Sottolineato che la CER si basa sulla partecipazione aperta e volontaria di soggetti pubblici e privati, quali persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31.12.2009, n. 196 accomunati dal fatto che la loro partecipazione alla CER non costituisca la loro attività commerciale e industriale principale;

Atteso che:

- la CER assume un ruolo importante nella sfida energetica anche sotto il profilo educativo ed ha una funzione strategica nel miglioramento del comportamento dei cittadini e nel cambiamento culturale nell'uso individuale e collettivo dell'energia;

- in base alla normativa sopra citata, le CER possono essere costituite anche su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, nel rispetto delle finalità che la Comunità medesima dovrà perseguire, con esclusione di qualsiasi finalità lucrativa;

- la suddetta normativa affida anche a tali amministrazioni un ruolo centrale, quali soggetti facilitatori per il coinvolgimento dei cittadini e quali promotori del processo virtuoso di costituzione delle CER come co-gestore, poiché in grado di supportare tecnicamente i processi di creazione e mantenimento degli apparati tecnologici a supporto della comunità energetica;

Considerato pertanto rispondente all'interesse pubblico ed alle finalità dell'Ente la promozione dell'iniziativa in oggetto, con avvio e partecipazione alla costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. del SARCA soc. coop.", coinvolgendo in fase iniziale i soli soggetti pubblici con sede nell'area pilota della cabina primaria La Rocca (AC221E00000) estensibile a tutto il territorio del BIM Sarca, Mincio Garda, dando atto della positiva analisi dello studio di fattibilità approvato con la citata deliberazione giunta n. 143 del 13.11.2024, con particolare riferimento, sempre per

la fase iniziale, allo scenario 1 (a costo zero per la CER in quanto gli impianti FER conferiti sono realizzati dai membri partecipanti) e con ottime potenzialità di crescita e partecipazione pubblica e privata (scenari 2 e 4), al fine di apportare al territorio e ai suoi abitanti non solo un beneficio economico, ma anche ambientale e sociale;

Considerata l'urgenza di procedere alla costituzione della CER prima dell'entrata in funzione dell'impianto idroelettrico sul Rio Bedù in C.C. Pelugo (prevista a fine lavori entro il 31.03.2025 come da deliberazione della Giunta comunale di Pelugo n. 106 di data 17.12.2024) per non perdere gli incentivi previsti dalla normativa vigente;

Atteso che tutte le manifestazioni di interesse pervenute, alcune già informalmente acquisite in diverse occasioni di confronto a livello locale, saranno valutate in seguito alla costituzione della CER, in virtù della massima partecipazione stabilita dalla normativa in materia;

Dato atto che su richiesta del Revisore dei conti del BIM Sarca Mincio Garda a cui è stato sottoposto in via preliminare lo studio di fattibilità (Fase 1) approvato con la citata deliberazione giunta 143 del 13.11.2024, lo stesso è stato aggiornato ed integrato con dettaglio economico-finanziario per ciascuno degli scenari;

Preso atto pertanto dello studio di fattibilità (Fase 1) così aggiornato, acquisito agli atti al prot. n. 36 de data 07.01.2025 ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;

Vista in particolare la valutazione dello scenario 1 – situazione iniziale che non prevede investimenti diretti della CER e costituisce presupposto per la costituzione della Comunità in oggetto – in cui sono riportate (immediatamente conferibili) n. 206 POD/utenze, n. 946 famiglie coinvolgibili, una potenza installabile di 1 kWp (centralina idroelettrica ed impianto FTV), energia condivisa 33%, incentivi totali €/annui 140.307,00.= (dei quali benefici economici per consumer €/annui 24.827,00.= e prosumers €/annui 44.688,00.= con costi di gestione CER stimati prudenzialmente in €/annui 50.931,00.= e con una quota assegnata al fondo cooperativo di €/annui 19.861,00.=;

Dato atto che i costi presunti per la costituzione e gestione della CER secondo lo scenario 1 possono realisticamente rientrare in alcune migliaia di euro per la costituzione

(c.ca € 3.000,00.=) come confermato dal preventivo del Notaio Reina, esperto in materia di CER ed indicato dalla FTC;

Precisato che ai sensi della L.R. 5/2008 è prevista per la CER la revisione cooperativa obbligatoria che sarà effettuata tramite la FTC;

Preso atto dalla stessa FTC che in sede di iscrizione alla Federazione stessa della CER verrà riconosciuto un contributo una tantum di € 5.000,00.= (Promocoop) che potrà coprire i costi di costituzione/avvio;

Considerato che gli incentivi annui previsti (GSE) consentono di sostenere ampiamente le spese di gestione come sopra stimate (scenario 1, senza investimenti diretti CER, qui considerato);

Valutato quindi di poter procedere alla costituzione della CER entro i tempi strettissimi dettati dall'entrata in funzione della centralina idroelettrica di Pelugo/Spiazzo sulla base di presupposti normativi e di fattibilità sopra illustrati;

Viste le linee guida (Vademecum) sull'Autoconsumo Individuale a Distanza e Comunità di Energia Rinnovabile dell'ANCI per i Comuni di data aprile 2024 secondo cui i Comuni possono aderire ad una CER (costituita o costituenda) sul proprio territorio, promossa da associazioni di cittadini, altre istituzioni pubbliche e/o società partecipate, stakeholder locali, ecc. consentendo all'ente locale di valorizzare i propri consumi laddove non abbia le risorse per investire in impianti a fonti rinnovabili, o viceversa di incrementare la valorizzazione energetica del proprio patrimonio situato in aree distanti e/o isolate rispetto ai principali centri di consumo dell'ente. In questo caso, il Comune non sarà gravato dai costi di progettazione, di sviluppo e di costituzione della CER, ma prenderà parte all'iniziativa offrendo il proprio contributo in un momento successivo e nella modalità più confacente alle proprie circostanze: A. come consumatore, facendo ingresso nella configurazione con uno o più dei POD di titolarità comunale in cui si registrano solo prelievi di energia; B. come prosumer (ovvero produttore e consumatore), mettendo a disposizione della comunità uno o più impianti di cui è titolare, partecipando pertanto sia come produttore che come consumatore tramite POD diversi; C. e/o come produttore, i cui impianti siano nella disponibilità e sotto il controllo della CER;

Richiamata al riguardo la deliberazione della Corte dei Conti VG/52/2023/PASP relativa all'adesione del Comune di Fontanafredda ad una CER esistente in forma cooperativa; sulla base dell'art. 5 del TUSP il Testo unico delle società pubbliche, recentemente novellato dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 118/2022, le amministrazioni pubbliche, tra cui i Comuni, sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della l. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria; la norma citata prevede che la Corte dei Conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. A seguito del confronto con il Comune, la Corte ha espresso un parere favorevole alla scelta dell'ente, in linea con la normativa di settore oltre che con il TUSP, pur raccomandando un attento monitoraggio dell'operazione societaria affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici nonché di sostenibilità e convenienza oltre che di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Ritenuto fondamentale e doveroso costituire la CER con la consapevolezza e la necessità di un costante ed attento monitoraggio della stessa e seguire quindi le raccomandazioni della Corte dei Conti sopra richiamate;

Considerata la possibilità di messa a disposizione della costituenda CER dell'energia rinnovabile dai nuovi impianti previsti in imminente messa in funzione (centralina idroelettrica su Rio Bedù da parte dei Comuni di Pelugo e Spiazzo per c.ca 999 kWp e dell'impianto fotovoltaico su nuovo edificio della Comunità di Valle delle Giudicarie a Tione di Trento di 14 kWp);

Considerato altresì il dettato normativo in materia di società pubbliche sia nazionale che provinciale (D.Lgs. n. 175/2016 e art. 18 bis L.P. 1/2005 e delibere GP attuative, ultima delle quali la n. 1582/2024);

Richiamato lo scopo prevalentemente mutualistico e sociale delle CER di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 199/2021 secondo cui qualsiasi CER deve avere come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità (in attuazione dell'art. 2, p. 16 dir. 2018/2001/UE);

Visto l'art. 32, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 199/2021 che precisa infatti come l'energia autoprodotta (dalla CER) è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità;

Visto l'art. 4, comma 2 del TUSP che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi precisate;

Valutato che questo Ente, in linea con le indicazioni normative, non intende assumere partecipazioni di maggioranza all'interno della compagine sociale, bensì aderire quale socio fondatore al quale spetta l'obbligo della corresponsione della sola quota sociale di €.25,00.= (venticinque/00), che non espone l'amministrazione ad impegni finanziari ulteriori, se non quelli di avvio iniziale della CER per le pratiche di costituzione;

Ribadito altresì che la CER soc. coop. avrà finalità prevalentemente mutualistiche e perseguirà per Statuto lo scopo di favorire la produzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile tra i soci, senza esporre questa Amministrazione a rischi d'impresa;

Valutato che la partecipazione alla CER soc. coop. in parola non implica per questa Amministrazione l'obbligo di realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile, che i soci intendono realizzare prevalentemente con finanziamenti propri ed eventualmente quelli a fondo perduto PNRR previsti dal decreto CACER;

Considerato che, in conformità all'art. 5 del TUSP la società cooperativa in quanto strumento societario, svolge un ruolo fondamentale nel promuovere investimenti in impianti e nell'implementazione di tecnologie innovative, dotando gli utenti di strumenti avanzati per la gestione dei servizi di flessibilità per la rete di distribuzione, dimostrando così la sua infungibilità e unicità nel contesto economico e sociale attuale;

Dato atto che la produzione di energia derivante dai soggetti "prosumer" tra i quali il Comune di Pelugo (in convenzione con il Comune di Spiazzo) per la centralina idroelettrica

sul Rio Bedù in C.C. Pelugo e la Comunità di Valle Giudicarie per l'impianto FTV su nuovo edificio in C.C. Tione I, come evidenziato dallo studio di fattibilità della CER qui allegato consentirà un risparmio sul costo dell'energia elettrica per tutti coloro che attiveranno impianti di produzione di energia rinnovabile e una redistribuzione dell'energia prodotta in eccesso rispetto ai propri bisogni anche ai soggetti "consumer", non in grado di produrre energia, venendo incontro alle situazioni di povertà energetica;

Considerato che l'energia condivisa consentirà alla CER di percepire per 20 anni gli incentivi di legge, che in base allo studio di fattibilità della Comunità medesima approvato con la citata deliberazione giunta n. 143 del 13.11.2024 risultano sufficienti a garantire la sostenibilità finanziaria della cooperativa;

Atteso che il medesimo studio di fattibilità ha previsto di ridurre al massimo i costi gestionali della CER e di non effettuare investimenti di carattere finanziario (scenario 1), bensì di supportare gli aderenti alla cooperativa nella presentazione delle domande di cofinanziamento ai sensi del succitato Decreto CACER in modo da realizzare quanti più impianti di produzione di energia rinnovabile possibile, e di contribuire a favorire la condivisione dell'energia rinnovabile che sarà prodotta dagli aderenti alla CER stessa;

Atteso che, in ottemperanza alle Linee Guida CER/Vademecum ANCI di data aprile 2024 sopra richiamato, nel definire la proposta organizzativa per la CER, si è provveduto a:

- individuare una forma giuridica idonea al perseguimento dello scopo sociale, in conformità alle previsioni del TUSP D.Lgs.19.08.2016 n. 175 (Decreto Madia) optando per la società cooperativa;
- definire un modello di ripartizione dei benefici economici e dei costi coerente con la disciplina della finanza degli Enti locali prevedendo nella bozza di Atto Costitutivo, in prima applicazione, il riparto degli incentivi e nella bozza di Statuto il richiamo ai limiti del premio eccedentario 55% ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g) del Decreto MASE di data 07.12.2023 e tabella All. 1; individuare un modello di *governance* coerente con l'obiettivo di garantire una gestione trasparente e partecipata fissando un numero di componenti il Consiglio di Amministrazione rappresentativo dei soci nel rispetto della normativa nazionale e provinciale (art. 18bis L.P. 1/2005 e s.m.);
- predisporre una bozza di Statuto che riporti i seguenti requisiti minimi:
  - ✓ l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
  - ✓ i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett. b) del D.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 3 Legge 31.12.2009, n. 196 situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;
  - ✓ la comunità è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
  - ✓ la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

- ✓ deve essere individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- ✓ l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'All. 1 al D.M. 414/2023 sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;

Viste le bozze di Atto costitutivo e di Statuto della costituenda "C.E.R. SARCA soc. coop." elaborate con il supporto della Federazione Trentina della Cooperazione (FTC) sentiti il Servizio Gestione Società Partecipate PAT per gli aspetti pubblicitici ed il Notaio esperto in materia, per le ulteriori peculiarità normative, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali in cui si è tenuto scrupolosamente conto di tutti i requisiti sopra richiamati

Ritenuto, per semplificazione ed economicità dei provvedimenti, di inserire direttamente nella presente deliberazione (costitutiva della CER) quanto previsto dal citato art. 1 co. 6 del Protocollo d'intesa approvato con DGP n. 1855/2012 indicando, fintantochè la società sia riconducibile all'insieme degli enti locali fondatori, quale ente capofila in nome e per conto del quale rapportarsi con la società, il Consorzio BIM Sarca Mincio Garda;

Precisato che tale volontà dovrà essere confermata nell'analogo provvedimento di costituzione della CER anche da tutti gli enti pubblici soci fondatori, come sopra indicati;

Ritenuto opportuno ribadire che la forma giuridica della società cooperativa, rispetto ad altre forme sociali, consentirà alla CER di operare in termini di autonomia giuridica e patrimoniale, senza esporre a responsabilità patrimoniale i suoi amministratori;

Ricordato che la normativa disciplinante le CER è successiva al D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) che prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa che tra le possibili finalità prevedano l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;

Allo stesso modo l'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27, come modificato dall'art. 7 L.P. n. 19/2016, disciplina la materia de quo per gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento senza tener conto delle successive Direttive EU e Decreti ministeriali attuativi in tema di CER;

Ritenuto che, per quanto sopra richiamato, siano soddisfatti i requisiti e le finalità per la partecipazione di questo Ente nella costituenda CER con acquisto di una quota della "C.E.R. SARCA soc. coop." ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.lgs. 19.08.2016, n. 175 (TUSP) essendo la suddetta partecipazione necessaria per il perseguimento degli obiettivi assegnati dalla vigente normativa alle amministrazioni locali in materia di incentivo alla produzione e condivisione di energia rinnovabile e rispondente ai criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, come sopra già illustrato;

Dato atto inoltre che tale scelta non solo sia compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, ma che costituisca attuazione diretta dei suddetti principi, nel pieno rispetto dell'art. 1 della L. 241/90, a differenza di quanto potrebbe essere invece una gestione delle esigenze energetiche pubbliche totalmente a carico

dell'amministrazione, visto il gravoso carico di incombenze ed azioni da svolgere ed i costi dell'energia;

Visto l'art. 2525 del codice civile che disciplina il valore nominale delle quote per i partecipanti alle società cooperative;

Considerato che il Comune di Porte di Rendena intende partecipare quale socio fondatore acquisendo 1 (una) quota della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. del SARCA soc. coop." per un importo di €. 25,00.= (venticinque/00);

Visto l'art. 5 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (TUSP), comma 3 che dispone "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della Legge 10.10.1990, n. 287 e alla Corte dei conti che delibera entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli artt. 4, 7 e 8 con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo";

Ricordato che i commi 1 e 2 del citato art. 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che (...) l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa" e che "L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate";

In ottemperanza a quanto sopra, oltre alle motivazioni illustrate per quanto riguarda le finalità di partecipazione alla costituenda CER, si è provveduto a pubblicare all'albo telematico la presente proposta di deliberazione per quindici giorni (dal 14.01.2025 al 29.01.2025), come da relata agli atti) a garanzia della consultazione pubblica ai sensi della Legge n. 69/2009 e s.m.. ed a richiedere il prescritto parere preventivo al Revisore dei Conti sia in merito alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell'iniziativa che alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto (partecipazione) con le norme dei trattati europei;

Visto il parere favorevole espresso su quanto sopra dal Revisore dei Conti di questo Ente anche ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), par. 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, pervenuto in data 30.01.2025, prot. n. 613;

Dato atto che successivamente all'approvazione il presente provvedimento di costituzione della CER sarà trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Corte dei Conti per i necessari adempimenti;

Precisato che la FTC, cui la CER sarà iscritta, garantirà il successivo necessario supporto contabile/amministrativo (vidimazione e tenuta libri contabili, revisione contabile obbligatoria cooperative, ecc.);

Ritenuto di autorizzare il Sindaco alla firma dell'Atto costitutivo, Statuto e Patti Parasociali come da bozze allegate (salvo eventuali modifiche di forma e non sostanziali) della "C.E.R. del SARCA soc. coop.";

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa, per quanto di sua competenza, da parte del Segretario Comunale, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Visti la L.P. 09.12.2015, n. 18 ed il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP);

Viste le LL.PP. n. 1/2005, n. 27/2010 e n. 19/2016;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 12, contrari n. 0, ed astenuti n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori all'uopo nominati in apertura di seduta,

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse e le motivazioni ivi illustrate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di approvare, per quanto sopra esposto, l'adesione e la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. del SARCA soc. coop." con acquisizione di 1 (una) quota sociale per un importo di valore pari ad €. 25,00.= (Venticinque/00).
3. di approvare la bozza di Atto costitutivo e la bozza di Statuto allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
4. di approvare lo studio di fattibilità della suddetta CER (Fase 1) aggiornato ed integrato allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
5. di stabilire, quale accordo tra i soci fondatori ai sensi del Protocollo d'intesa di cui all'art. 8, comma 3, lett. e) della LP 27/2010 e successive DGP attuative dell'art. 18 bis della LP 1/2005, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 6 del Protocollo d'intesa approvato con DGP n. 1855/2012 che, fintantoché la società sia riconducibile all'insieme degli enti locali fondatori, l'ente referente e capofila in nome e per conto del quale rapportarsi con la società, sia individuato nel Consorzio BIM Sarca Mincio Garda.

6. precisato l'accordo di cui al precedente punto 5. dovrà essere condiviso e confermato nell'atto deliberativo di costituzione della CER anche da parte degli altri enti locali soci fondatori, come sopra indicati.
7. di autorizzare il Sindaco alla firma dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della costituenda "CER del SARCA soc. coop." di cui al punto 3, qui allegati in bozza, autorizzando eventuali modifiche formali e non sostanziali agli stessi se ritenute necessarie e demandando tale costituzione al Notaio che verrà individuato dall'ente capofila di cui al precedente punto 5 previa acquisizione del parere della Corte dei Conti ovvero decorsi sessanta giorni dal ricevimento, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del TUSP.
8. di dare atto che l'entrata in funzione degli impianti idroelettrico e fotovoltaico da conferire nella costituenda CER come da scenario 1 dello studio di fattibilità di cui al precedente punto 4, sarà successiva alla costituzione della stessa e questo per beneficiare degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 2 lett. c) e d) e dell'art. 3, comma 2, lett. c) del D.M. 414/2023.
9. di autorizzare la Giunta Comunale e gli uffici comunali, ciascuno secondo la propria competenza ad assumere i provvedimenti necessari per la successiva fase di avviamento della CER.
10. di trasmettere il presente atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 oltre che per opportuna conoscenza agli altri enti soci fondatori ed alla Federazione Trentina della Cooperazione.
11. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel portale "Amministrazione trasparente" di questo Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97.
12. di dare atto che l'onere relativo alla partecipazione alla CER pari ad €. 25,00.= trova giusta imputazione alla missione 17, programma 01, capitolo 3124, conto P.F. 2.03.03.03.999, del bilancio di previsione in corso.
13. di dichiarare la presente deliberazione, con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 12, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. per l'urgenza di concludere tempestivamente la procedura di costituzione della CER per il conferimento dei nuovi impianti FER ed accedere ai benefici di legge, come in premessa precisato
14. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale ex art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni



*Il Sindaco  
Pellegrini Enrico*

*Il Segretario comunale  
Masè dott.ssa Elsa*

*Il Consigliere designato  
Valentini Alberto*

*FIRMATO DIGITALMENTE*

*FIRMATO DIGITALMENTE*

*FIRMATO DIGITALMENTE*

*Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005).*

*La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

---

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;
- certificazione di pubblicazione.